

QUESTURA DI BOLOGNA

UFFICIO IMMIGRAZIONE

Il sottoscritto avvocato Anna Maria Tonioni, con studio in Bologna Piazza Calderini 1, rappresentante, difensore e domiciliatario di A, nata il in , titolare del passaporto n. rilasciato il con scadenza il e di permesso di soggiorno n. rilasciato dalla Questura di Bologna il con scadenza il e di B, nato il in , titolare del passaporto n. rilasciato il con scadenza il e di permesso di soggiorno n. rilasciato dalla Questura di Bologna il con scadenza il (doc. 1, 2, 3, 4)

Premesso che

1. il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, visto l'art. 31 comma 3 D.Lgs 1998/286, ha autorizzato i sig.ri A e B a permanere in Italia al fine di poter assistere la figlia minore C per un periodo di sei mesi con decreto in data 12-17/8/2004, e per ulteriori otto mesi con decreto in data 24/03/2005 (doc. 5);
2. in ragione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, la Questura di Bologna ha rilasciato ai sig.ri A e B un permesso di soggiorno, da ultimo, per "cure mediche" con scadenza il 24.11.2005;

rilevato che

3. la costante giurisprudenza attribuisce al permesso di soggiorno rilasciato ai genitori di minori autorizzati alla permanenza ex art. 31 comma 3 T.U. una *natura di permesso per motivi di famiglia*, che consente l'accesso al lavoro. Si è detto infatti che "*il riconoscimento del superiore interesse del minore di non essere separato dal genitore può dirsi effettivo (e non mera enunciazione di principio) proprio nella misura in cui al genitore non abbiente, autorizzato ex art. 31 comma 3 ad entrare o permanere in Italia, sia consentito di svolgere regolare attività lavorativa, esercitando ed adempiendo, ad un tempo, il proprio diritto-dovere di mantenere i figli*" come impongono gli artt. 30 della Costituzione, 147 del Codice Civile, 570 del Codice Penale, e la Convenzione sui diritti del fanciullo" (così Tribunale di Firenze 21.07.2003; cfr. anche Tribunale per i Minorenni di Firenze

08.10.2002; Tribunale per i Minorenni di Firenze 05.03.2002; Tribunale per i Minorenni di Firenze 26.02.2002; Tribunale per i Minorenni di Firenze 24.12.2001). Inoltre, si aggiunge, una diversa interpretazione (nel senso che la norma richieda al genitore, per ottenere il permesso, di disporre di adeguate condizioni economiche che gli consentano il sostentamento senza lavorare) sarebbe contro il principio costituzionale di tutela dei diritti dell'uomo, oltre a creare una ingiustificata disparità di trattamento fra i minori abbienti, che potrebbero godere della permanenza dei genitori, e i non abbienti, che ne sarebbero esclusi;

4. l'art. 11 comma 1 lettera c-quinquies del nuovo regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione prevede il rilascio di un permesso di soggiorno "per cure mediche" a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31 comma 3 T.U.

atteso che

5. il recente atto di normazione secondaria (art. 11 comma 1 lettera c-quinquies del nuovo regolamento di attuazione) non può avere, e non ha, minimamente inciso sui diritti della persona riconosciuti e tutelati dall'art. 31 comma 3 T.U. Immigrazione e conseguentemente rimane invariato l'orientamento più sopra descritto circa la natura del permesso in questione. E infatti, l'art. 31 comma 3 T.U. Immigrazione citato è rimasto immutato sia nella sua formulazione sia quanto alla sua collocazione, il Titolo IV del T.U., che si occupa di "diritto all'unità familiare e tutela dei minori", e l'autorizzazione giurisdizionale alla permanenza dello straniero in Italia ex art. 31 T.U. (ed il conseguente permesso) era e rimane titolo completamente diverso dallo "specifico visto di ingresso e relativo permesso di soggiorno" concesso dalla Questura ex art. 36 T.U.;

precisato che

6. le esigenze lavorative dei ricorrenti rispondono alla necessità di garantire alla figlia le cure continuative (domiciliari ed ospedaliere) di cui ha bisogno e in ragione delle quali gli stessi ricorrenti sono stati

autorizzati a permanere in Italia. Oltrechè curarsi, anzi per curarsi, C necessitava, come necessita tuttora, di una collocazione stabile e dignitosa: e infatti i ricorrenti hanno reperito una abitazione in Imola, per la quale corrispondono un canone di locazione; la ragazza, inoltre, è iscritta a scuola, per non interrompere gli studi già avviati in Romania, con tutti i conseguenti oneri a carico dei genitori (iscrizione, libri, etc.); vi sono poi le quotidiane esigenze di vita (cibo, vestiario, etc);

7. con la presente istanza i ricorrenti non chiedono una conversione del permesso di soggiorno da "*cure mediche*" a motivi "*di lavoro*", ma domandano l'indicazione, sul titolo rilasciato dalla Questura, della possibilità di svolgere una attività di lavoro, ovviamente limitatamente al tempo in cui sono autorizzati a rimanere in Italia;

tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, in nome e per conto

chiede

che la Questura di Bologna voglia indicare che il permesso di soggiorno n. [] rilasciato dalla Questura di Bologna il [] con scadenza il [] a favore di A e che il permesso di soggiorno n. [] rilasciato dalla Questura di Bologna il [] con scadenza il [] a favore di B consentono una attività di lavoro limitatamente al periodo di validità degli stessi permessi.

Si allega in copia: 1-2) frontespizi passaporti A e B; 3-4) permessi di soggiorno per motivi di cure mediche rilasciati a A e B; 5) decreto in data 24.03.2005 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna ex art. 31 comma 3 D.Lgs 1998/286; 6-9) Tribunale di Firenze decreto 21.07.2003; Tribunale per i Minorenni di Firenze decreto 08.10.2002; Tribunale per i Minorenni di Firenze decreto 26.02.2002; articolo "Superiore interesse del minore straniero e autorizzazione alla permanenza familiare" di Lorenzo Miazzi.

Bologna 9 giugno 2005

Avv. Anna Maria Tonioni